

Avv. CLAUDIO LINZOLA
VIA HOEPLI 3 – 20121 MILANO
Tel 02874283 – 0272000557 Fax 02860781
avvlinzola@studiolegalelinzola.it
claudio.linzola@milano.pecavvocati.it



127115

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LIGURIA

GENOVA



R I C O R S O

per l'**Associazione Lega per l'Abolizione della Caccia (LAC) ONLUS** (C.F. 80177010156), Associazione di Protezione Ambientale riconosciuta ai sensi dell'art. 13 L. n°349/1986 (D.M. Ambiente 15.10.1996 in GU n°296 del 18.12.1996), in persona del Presidente *pro tempore*, Signora Graziella Zavalloni, con sede in (20144) Milano, Via Solari n. 40, per l'**Associazione LAV Lega Anti Vivisezione** (C.F. 80426840585), Associazione di Protezione Ambientale riconosciuta ai sensi dell'art. 13 L. n°349/1986 (DM Ambiente 15.2.2007), in persona del Presidente *pro tempore*, Sig. Gianluca Felicetti, con sede in (00198) Roma, viale Regina Margherita n°117, per l'**Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA) ONLUS** (C.F. 80116050586), in persona del Presidente Nazionale *pro tempore*, Sig.ra Carla Rocchi, con sede in (00192) Roma, Via Attilio Regolo n. 27, per l'**Associazione WWF Italia ONLUS** (C.F. 80078430586) in persona del Vice Presidente e legale rappresentante, sig. Dante Caserta, con sede in (00198) Roma, Via Po n. 25/c, tutte rappresentate e difese dall'Avv. Claudio Linzola (C.F. LNZCLD61C27F205I) ed elettivamente domiciliate presso il di lui studio in Milano, Via Hoepli n. 3, giusta mandati in calce al presente atto. L'avv. Linzola dichiara di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente procedimento al n. fax: 02860781 oppure all'indirizzo PEC: *claudio.linzola@milano.pecavvocati.it*

contro

Regione Liguria, in persona del Presidente *pro tempore*, Piazza De Ferrari n. 1 – 16121 Genova

e nei confronti di



Unione Enalcaccia, in persona del Presidente pro tempore, presso la sede di Via La Spezia 35 - 00182 Roma

per l'annullamento, previa sospensione, della deliberazione della Giunta regionale della Liguria, n. 355 del 23/05/2018, avente ad oggetto: "Calendario venatorio regionale stagione 2018/19 - Art. 34, c. 4, L.R. 29/1994".

Il ricorso è proposto per i seguenti motivi di fatto e di diritto.

Fatto

1) Regione Liguria ha chiesto nel gennaio 2018 parere all'ISPRA sullo schema di calendario venatorio per la prossima stagione venatoria 2018/2019.

2) ISPRA, con parere del 16.3.2018, ha evidenziato, in via generale, plurime criticità; ha spiegato che i tempi e le modalità indicate nella proposta di calendario venatorio non sono condivisibili e, pertanto, lo ha valutato sfavorevolmente.

Il parere è articolato con riferimento a diversi aspetti, che sono stati esaminati da Regione Liguria e sulla maggior parte dei quali la medesima Regione ha ritenuto di discostarsi, anche senza motivazione o con argomenti non adeguati a sorreggere le decisioni assunte.

3) Il presente ricorso analizza e censura le parti, purtroppo numerose, del calendario venatorio che si pongono in ingiustificato contrasto con il parere reso da ISPRA e con la normativa in materia, statale ed euromunitaria, anche sulla considerazione del principio primario che l'attività venatoria è consentita purché non contrasti con l'esigenza della conservazione della fauna selvatica (articolo 1, comma 2, della legge 157/92).

DIRITTO

**QUANTO ALL'ART. 1, 1° COMMA, LETTERA A), PARAGRAFO 2) –
PERIODI DI CACCIA**

I) Illegittimità per eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti, del difetto di istruttoria e di motivazione – violazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 157/92

Il tema riguarda le giornate aggiuntive di caccia, nel periodo 1° ottobre - 30 novembre.

Regione Liguria (pag. 7 delle premesse della deliberazione impugnata) scrive che: *“la Regione Liguria dispone dall’anno 2000 dei dati relativi agli abbattimenti effettuati sull’intero territorio regionale durante la stagione venatoria e, a partire dal 2011, ha avviato alcune ricerche con l’Università di Genova sulla conoscenza della distribuzione e dello stato di conservazione delle specie di maggiore interesse venatorio.*

- la Regione Liguria, allo scopo di poter garantire il corretto svolgimento dell’attività venatoria sul proprio territorio, con DGR 675 del 04/08/2017 ha rinnovato la convenzione con l’Università di Genova D.I.S.T.A.V. e, con successiva DGR n. 940 del 17/11/2017, ha approvato il piano delle attività per il biennio 2017/18, finanziando la prosecuzione degli studi scientifici, avviati nelle precedenti stagioni, articolandoli come di seguito rappresentato: omissis.”

Il parere ISPRA spiega che: *“Il documento “Analisi preliminare dei prelievi venatori sull’avifauna migratrice in Liguria“ riporta i dati di abbattimento riconducibili alla stagione venatoria 2015/2016 sia a livello regionale che provinciale, per le specie Colombaccio, Merlo, Cesena, Tordo bottaccio e Tordo sassello. Tali dati sono stati utilizzati per calcolare il numero di capi abbattuti per decade, sia complessivi che relativi alle giornate aggiuntive, e l’indice CPUE, dato dal rapporto tra il numero totale di capi abbattuti superiore al 25% in diverse decadi per tutte le specie oggetto d’indagine. Dall’esame della relazione inviata si evince che l’adozione di due giornate aggiuntive, nel periodo 1° ottobre – 30 novembre, ha comporta, complessivamente un aumento dei capi abbat-*

tuti superiore al 25% in diverse decadi per tutte le specie oggetto d'indagine. Al fine di alleggerire la pressione venatoria esercitata sulle suddette specie, e tenuto conto anche dello stato di conservazione sfavorevole del tordo sassello (SPEC 1, questo Istituto ritiene che, per la stagione venatoria 2018-19, dovrebbe essere prevista la concessione di **una sola giornata aggiuntiva a settimana per la caccia da appostamento fisso nei mesi di ottobre-novembre** per le specie Colombaccio, Tordo bottaccio, Tordo sassello, Cesena, Merlo.”

A pagina 11, della delibera di Giunta impugnata il discostamento dal parere dell'Ispra è motivato con il seguente argomento: “RITENUTO, pertanto opportuno, per quanto attiene le giornate aggiuntive nel periodo 1 ottobre - 30 novembre di recepire integralmente le indicazioni dell'Ispra relativamente alla specie Tordo sassello, segnalata dall'Istituto quale specie in stato di conservazione sfavorevole (SPEC 1), adottando una sola giornata aggiuntiva, anziché due. Relativamente alla specie colombaccio, si confermano le due giornate aggiuntive settimanali, con riduzione del carniere massimo giornaliero da 15 a 10 capi allo scopo di ridurre la pressione venatoria. Analogamente per le specie: merlo, tordo bottaccio e cesena, si confermano le due giornate aggiuntive con riduzione del carniere massimo giornaliero da 25 a 15 capi.”

L'Istituto, anche nei precedenti pareri sulle bozze dei calendari venatori per gli anni 2015/16 e 2016/17, si era avvalso anche degli studi redatti dall'Università di Genova D.I.S.T.A.V.

Quindi, anche per la stagione venatoria 2018/19, ISPRA si è avvalso del documento: “Analisi preliminare dei prelievi venatori sull'avifauna migratrice in Liguria” redatto dall'Università di Genova D.I.S.T.A.V., su incarico della stessa Regione Liguria.

Per la stagione imminente l'Istituto ha espresso parere favorevole, ma per una sola giornata aggiuntiva per il periodo 1 ottobre - 30 novembre 2018, ed esclusivamente per la caccia esercitata da appostamento fisso.

Regione Liguria, non ha recepito integralmente il parere dell'Ispra, come avvenuto per le due precedenti stagioni venatorie, ma se ne è discostata, senza alcuna motivazione, consentendo, per le specie Colombaccio, Tordo bottaccio, Cesena e Merlo l'aggiunta di due giornate di caccia da "appostamento", senza limitazione - come ISPRA indicava nel proprio parere ("da appostamento fisso") - ed includendo così tutte le **tipologie di appostamenti, sia quelli fissi e sia quelli temporanei.**

Anche l'introduzione, nel calendario, della riduzione dei carnieri giornalieri da 15 a 10 per il Colombaccio e da 25 a 15, per le specie: Tordo bottaccio, Cesena e Merlo non possono essere considerate disposizioni compensative e tali da consentire di esercitare la caccia per le due giornate aggiuntive.

QUANTO ALL'ART. 1, COMMA 1 LETTERA A), PARAGRAFO 2) - TORDO SASSELLO

II) Illegittimità per eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti, del difetto di istruttoria - difetto di motivazione - violazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 157/92

Per quanto riguarda la giornata aggiuntiva di caccia per il tordo sassello nel periodo 1° ottobre-30 novembre, Regione Liguria non ha recepito integralmente il parere dell'Ispra, come invece è erroneamente scritto a pagina 11 delle premesse della D.G.R. impugnata.

Regione Liguria ha concesso una giornata aggiuntiva, nel periodo 1 ottobre - 30 novembre 2018, esercitata da appostamento, senza specificare - come ISPRA indicava nel proprio parere - "da appostamento

fisso”, includendo quindi anche gli appostamenti temporanei. Valgono perciò le stesse identiche censure dedotte nel precedente motivo relative alla specie tordo sassello.

Regione Liguria ha, inoltre, omesso di richiamare a pag. 11 delle premesse della delibera parti fondamentali e dirimenti del testo originale del parere ISPRA.

In particolare, nella delibera regionale, è stata sostituita la frase del parere ISPRA: “ *Al fine di alleggerire la pressione venatoria esercitata sulle suddette specie , e tenuto conto anche dello stato di conservazione sfavorevole del tordo sassello (SPEC 1, questo Istituto ritiene che, per la stagione venatoria 2018-19, dovrebbe essere prevista la concessione di una sola giornata aggiuntiva a settimana per la caccia da appostamento fisso nei mesi di ottobre-novembre per le specie Colombaccio, Tordo bottaccio, Tordo sassello, Cesena, Merlo.*”, con la seguente frase: “*Al fine di alleggerire la pressione venatoria esercitata sulle suddette specie, e tenuto conto anche dello stato di conservazione sfavorevole del tordo sassello, l’Istituto ritiene che, per la stagione 2018/19, nel periodo indicato, dovrebbe essere prevista la concessione di una sola giornata aggiuntiva a settimana.*”

QUANTO ALL’ARTICOLO 1, COMMA 1, LETT. B), PARAGRAFO 5 - BECCACCIA

III) illegittimità per eccesso di potere e violazione dell’articolo 3 della legge 241/90 per difetto di motivazione

Il calendario venatorio prevede per la beccaccia il seguente periodo venatorio: *dal 1° ottobre al 31 dicembre; dal 1° al 20 gennaio sono consentite due giornate settimanali, a scelta del cacciatore, con un prelievo massimo di un capo al giorno. La caccia alla beccaccia nel mese di gennaio può essere esercitata solo in forma esclusiva. A tal fine, il cacciatore che intenda esercitare tale attività, prima dell’inizio della giorna-*

ta, deve annerire il rettangolo posto a fianco della forma di caccia "beccaccia a gennaio" sulla pagina del tesserino venatorio.

Regione Liguria non ha recepito il parere di ISPRA, che per la specie Beccaccia prevedeva la chiusura al 31 dicembre.

Questo il testo del parere ISPRA: *"L'inizio della migrazione pre-nuziale della Beccaccia, indicata nel documento "Key Concepts", corrisponde alla II° decade di gennaio. Tenuto conto della forte pressione venatoria a cui è sottoposta questa specie, ma soprattutto in considerazione della maggiore vulnerabilità che contraddistingue la Beccaccia nella seconda dell'inverno, in presenza di avverse condizioni climatiche, ISPRA ritiene idonea per la conservazione e la razionale gestione della specie, coerentemente con le prescrizioni in materia derivanti dalla Direttiva 2009/147/CEE, la chiusura della caccia al 31 dicembre. Ritiene inoltre necessaria l'introduzione di un efficiente e rapido sistema di sospensione del prelievo della beccaccia in presenza di eventi climatici sfavorevoli nel periodo di svernamento ("ondate di gelo") con le modalità previste dal "Protocollo per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della Beccaccia in occasione di eventi climatici avversi" messo a punto da questo Istituto a supporto delle Amministrazioni competenti".*

ISPRA ha allegato al suo parere il *"protocollo per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della beccaccia in occasione di eventi climatici avversi"*, di cui si riporta il seguente estratto:

"Si ritiene utile pertanto approfondire l'argomento e definire un protocollo operativo a supporto delle Amministrazioni competenti in materia, sulla base di quanto avviene in Francia, così come risulta dal "Reseau Bécasse" dell'Office de la Chasse et de la Faune Sauvage (Observatoire d'alerte vague de froid de l' ONCFS, mai 2003).

Il presente protocollo in pratica tende a definire il momento in cui le condizioni ambientali nelle aree di svernamento della Beccaccia (anche

in relazione alle risposte comportamentali degli esemplari) possono essere considerati “a rischio” rispetto alla norma ed alle necessità di salvaguardia dei contingenti locali considerando anche la fedeltà ai siti di svernamento che caratterizza il comportamento di questa specie.”

Il documento di ISPRA, dopo un’analisi dell’impatto delle ondate di gelo sulla specie Beccaccia, prosegue con il capitolo riguardante il protocollo operativo, che recita:

- *brusco calo delle temperature minimi (<10° in 24 ore);*
- *temperature medie giornaliere inferiori a quelle della norma stagionale;*
- *temperature minime giornaliere molto basse;*
- *temperature massime sottozero (tali da impedire il disgelo);*
- *estensione minima del territorio interessato su base provinciale;*
- *durate dell’“ondata di gelo” entro il terzo giorno.*

I criteri sopra descritti presuppongono la predisposizione di un sistema efficiente e costante monitoraggio delle condizioni climatiche e faunistiche a livello regionale o provinciale attivato da appositi organismi/centro Allerta Meteo, Osservatorio Faunistico, Servizio Faunistico), una rapida assunzione dei provvedimenti amministrativi di sospensione dell’esercizio venatorio a carico della e della successiva revoca dei provvedimenti medesimi, nonché l’adozione di un sistema di informazione e divulgazione in tempo reale degli stessi provvedimenti di sospensione amministrativi.

L’annuncio del termine “ondata di gelo” dovrà avvenire dopo almeno 7 giorni dalla fine delle condizioni climatiche avverse, per consentire agli uccelli di ridistribuirsi su tutta l’area di svernamento disponibile.

L’attivazione del sistema di allerta per le “ondate di gelo” deve essere previsto nel calendario venatorio, così come le modalità di divulgazione

dei provvedimenti amministrativi di sospensione e riapertura del prelievo alla specie.“

Si sottolinea che, nel 2015, la specie è stata inserita nella categoria Least concern (di minima preoccupazione) a livello europeo sulla base dei criteri di classificazione delle liste rosse IUCN, applicati alle popolazioni nidificanti.

Va tuttavia evidenziato anche che le popolazioni europee hanno mostrato un decremento, anche se non risultato sufficientemente rapido da fare rientrare la specie nella soglia della categoria di minaccia superiore (Vulnerabile).

Regione Liguria, disattendendo il parere ISPRA e fornendo motivazioni generiche ed apparenti a supporto della decisione di non aderire al parere ISPRA, ha fissato nel calendario venatorio la data per la chiusura della Beccaccia al 20 gennaio anziché al 31 dicembre, (periodo di inizio della migrazione prenuziale secondo il documento “Key Concepts”) ammissibile ma solo a determinate condizioni.

Per quanto riguarda la mancata adozione di un sistema di efficiente e costante monitoraggio delle condizioni climatiche e faunistiche a livello regionale o provinciale, attivato da appositi organismi (Centro Allerta Meteo, Osservatorio Faunistico, Servizio Faunistico), Regione Liguria pone come unica motivazione quanto segue:

“Il territorio della Regione Liguria non è generalmente interessato dalla condizione di “ondata di gelo”, fattore climatico a cui la Beccaccia risulta particolarmente sensibile durante lo svernamento; infatti il Protocollo per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della Beccaccia in occasione di eventi climatici avversi, stabilisce i seguenti criteri: omisiss “

E’ noto, a contrario, che il territorio della Regione Liguria, nella fascia appenninica, è soggetto ad improvvise gelate notturne. Vi sono diverse aree appenniniche dove le popolazioni di Beccaccia, specialmente in

caso di nevicata o di temperature rigide, si spostano quindi (ed ovviamente) verso la fascia costiera. In queste condizioni la specie è particolarmente vulnerabile e gli abbattimenti, perciò, sono in sensibile aumento, perché approfittano i cacciatori di una situazione anomala per gli animali.

Nella Regione Liguria (e nelle altre regioni che hanno mare e montagne) è, infatti, abitudine venatoria consolidata quella di aspettare le nevicata e le gelate nell'entroterra per cacciare le beccacce nella fascia costiera e/o dell'immediato entroterra, dove arrivano in gran numero. Regione Liguria si dovrebbe dotare perciò di un sistema di rilevamento, a cui dar seguito con provvedimenti diretti ad assicurare la rapida sospensione dell'attività venatoria alla beccaccia.

L'unica motivazione di Regione per derogare al parere ISPRA è invece molto debole e soprattutto non rispondente alla realtà della Regione.

In sintesi nel calendario venatorio regionale non è stato previsto:

- un sistema di efficiente e costante monitoraggio delle condizioni climatiche e faunistiche regionale o provinciale attivato da appositi organismi. (Centro Allerta meteo, Osservatorio Faunistico, Servizio Faunistico);
- la rapida assunzione dei provvedimenti amministrativi di sospensione dell'esercizio venatorio della Beccaccia;
- la revoca della sospensione dell'esercizio venatorio alla Beccaccia (l'annuncio del termine dell'ondata di gelo" dovrà avvenire dopo almeno 7 giorni dalla fine delle condizioni climatiche avverse per consentire agli uccelli di redistribuirsi su tutta l'area di svernamento disponibile);
- l'adozione di un sistema di informazione e divulgazione in tempo reale degli stessi provvedimenti amministrativi.

L'argomento si riallaccia alla sentenza del C.d.S. 3852/2018 che ha affrontato proprio lo stesso identico tema del termine di chiusura della caccia alla beccaccia (nel territorio della Regione Basilicata).

Il Consiglio di Stato (punto 4 sentenza) ha ribadito che se la regione vuole discostarsi dalle indicazioni di ISPRA deve dimostrare, con propri dati, la sussistenza di speciali condizioni basate attività di monitoraggio e dati tecnici elaborati con sufficiente rigore scientifico. Esattamente il contrario di quanto stabilito da Regione Liguria.

**QUANTO ALL'ART. 1, COMMA 1, LETTERA B), PARAGRAFO 9) -
PERIODO DI CACCIA AL TORDO SASSELLO**

IV) Violazione dell'articolo 18 della legge 157/92 - illegittimità per eccesso di potere per difetto di istruttoria in relazione all'articolo 34, comma 8, della l.r. 29/94

ISPRA spiega che: *“Le date di chiusura della caccia indicati all'art. 18, comma 1 della Legge 157/92 per quanto concerne le specie Tordo bottaccio, cesena e Tordo sassello, non risultano compatibili con i limiti temporali indicati nel documento “Key Concepts”, secondo il quale la data di inizio della migrazione prenunziale corrisponderebbe alla II decade di gennaio per le prime due specie e alla III decade per il tordo sassello. Si evidenzia tuttavia che valutazioni tecniche condotte da ISPRA indicano che tale data di inizio possa risultare posticipata di una decade rispetto ai limiti indicati dal “Key” Concepts” (nota allegata prot. 12006). Lo scrivente istituto ritiene pertanto idonea l'adozione di **un'unica data di chiusura per il Tordo bottaccio, Tordo sassello, Cesena e Merlo, coincidente con il 20 gennaio.**”*

Il calendario venatorio (articolo 1, comma 1 lettera b, paragrafo 9) dispone per il periodo di caccia del tordo sassello: *“Tordo sassello: dal 1° ottobre al 31 dicembre. Dal 1° gennaio al 31 gennaio sono consentite*

due giornate settimanali in forma vagante/da appostamento con un prelievo di 10 capi al giorno.”

A pagina 33, secondo alinea, delle premesse della deliberazione impugnata alla voce Tordo sassello, Regione Liguria scrive: a livello europeo la specie è *“attualmente considerata in buono stato di conservazione”*.

I dati ufficiali della Regione Liguria degli abbattimenti del Tordo Sassello, ricavati dalla lettura dei tesserini regionali venatori, attestano l'esatto contrario e sono i seguenti:

stagione 1998/1999	Tordi Sasselli abbattuti n. 34.843
stagione 1999/2000	Tordi Sasselli abbattuti n. 34.013
stagione 2000/2001	Tordi Sasselli abbattuti n. 32.708
stagione 2001/2002	Tordi Sasselli abbattuti n. 35.292
stagione 2002/2003	Tordi Sasselli abbattuti n. 30.904
stagione 2003/2004	Tordi Sasselli abbattuti n. 30.075
stagione 2007/2008	Tordi Sasselli abbattuti n. 42.596 (detratti 7010 capi abbattuti in altre province)
stagione 2008/2009	Tordi Sasselli abbattuti n. 31.436
stagione 2009/2010	Tordi Sasselli abbattuti n. 17.173
stagione 2010/2011	Tordi Sasselli abbattuti n. 19.051
stagione 2011/2012	Tordi Sasselli abbattuti n. 13.914
stagione 2012/2013	Tordi Sasselli abbattuti n. 12.273
stagione 2013/2014	Tordi Sasselli abbattuti n. 6262
stagione 2014/2015	Tordi Sasselli abbattuti n. 9704
stagione 2015/2016	Tordi Sasselli abbattuti n. 8722
stagione 2016/2017	Tordi Sasselli abbattuti n. 8.855 (detratti 2.202 capi abbattuti fuori regione e 775 non definiti).

I dati indicano una sensibile diminuzione degli abbattimenti della specie Tordo Sassello almeno dall'annata 2009/2010, a conferma del-

la giustificata, recente inclusione della specie Tordo Sassello nella categoria SPEC 1 (in Europa presenta uno stato di conservazione sfavorevole) in quanto inserita nella European Red List of Birds 2015.

La l.r. 29/94, all'articolo 34, comma 8, stabilisce, quale obbligo per la Regione, nel fissare il carniere giornaliero della fauna migratrice che: "Per la fauna migratrice, i dati sono derivati dalle proiezioni degli abbattimenti delle stagioni precedenti (omissis)."

Regione Liguria si è limitata a prevedere l'inizio della caccia al tordo sassello al 1° di ottobre, recependo in parte il parere dell'Ispra, ma il provvedimento non ha efficacia pratica, in quanto la regione non è interessata, nel mese di settembre, dalla migrazione autunnale di questa specie.

Il transito del tordo sassello, nella Regione Liguria, inizia di norma verso il 20/25 ottobre, cioè verso la fine della migrazione del tordo bottaccio.

Dall'inizio del periodo di svernamento del tordo sassello, sino al 31 dicembre, cioè nel periodo rilevante, il carniere giornaliero rimane invariato (25 capi al giorno) e solo dal 1 gennaio il carniere giornaliero è ridotto a 10 capi al giorno.

Il carniere giornaliero di 25 capi risulta, per le motivazioni di cui sopra, sproporzionato rispetto alla reale consistenza della specie e non vi sono ragioni per discostarsi dal prudenziale., motivato e ragionevole parere ISPRA.

QUANTO ALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. D) - PRELIEVO CINGHIALE

V) Violazione dell'art. 18, primo comma, lett. d) della legge 157/92

Il motivo riguarda il tema del prelievo venatorio del cinghiale e del prelievo degli ungulati in forma selettiva, nonché la data di apertura della caccia alla specie cinghiale.

ISPRA spiega che: *“Per quanto concerne il prelievo del cinghiale in forma non selettiva, la Legge 157/92 e succ. mod., all’art. 18, comma 1, indica come periodo cacciabile 1° ottobre - 31 dicembre oppure 1 novembre - 31 gennaio. Pertanto un anticipo dell’apertura della caccia alla specie, in particolare in forma collettiva con l’utilizzo di cani da seguita, al 16 settembre non sarebbe coerente col dettato della normativa nazionale di riferimento e non risulta condivisibile sotto il profilo tecnico-scientifico in considerazione del rilevante impatto che tale tecnica di prelievo esercita sulle specie non target.*

Si fa altresì presente che tempi di caccia diversi da quanto indicato nella suddetta Legge, e riportati nella tabella sottostante coerentemente con quanto previsto dalle “linee guida per la gestione degli ungulati. Cervidi e bovidi” (2013) redatte da ISPRA, sono ammissibili, in base alla Legge 248/2005, art. 11 quaterdecies, in caso di prelievo in forma selettiva e previo parere ISPRA.

Classe sociale: Maschi e femmine di tutte le classi, ad eccezione delle femmine adulte

Tempi di prelievo: 15 aprile-31 gennaio.

Classe sociale: femmine adulte

Tempi di prelievo: 1 ottobre-31 gennaio.”

L’art. 1, comma 1°, lettera D), paragrafo 1) del calendario venatorio stabilisce che la normale attività di caccia al cinghiale sia consentita nel periodo: 16 settembre -16 dicembre, con anticipazione rispetto a quanto stabilito dalla legge statale.

Anche questa disposizione contrasta con l’art. 18, primo comma, lett. d) della legge 157/92: *“d) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 dicembre o dal 1° novembre al 31 gennaio: cinghiale (Sus scrofa)”*

La Giunta regionale non poteva anticipare la data di apertura della caccia al cinghiale alla terza domenica di settembre (oltretutto incre-

mentando i rischi per la sicurezza per altri cittadini fruitori di boschi e campagne nel periodo estivo, in giornate in cui la copertura fogliare degli alberi di latifoglie è ancora integra); le date di apertura e chiusura della caccia al cinghiale fissate dalla normativa statale sono tassative.

Unica eccezione possibile per periodi diversi di caccia al cinghiale è fornita dalla legge 2/12/2005 n. 248, "Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto legge 30 settembre 2005, n. 203", art. 11-quaterdecies, comma 5: *Le regioni e le province autonome, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituiti, degli istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge n. 157 del 1992*».

Ma la caccia al cinghiale "in forma selettiva" è trattata separatamente dall'art. 1, comma 1°, lettera D), paragrafo 2) del calendario.

QUANTO ALL'ARTICOLO 1, 1° COMMA, LETT. G) – ORARIO DI CACCIA GIORNALIERO

VI) Violazione dell'art. 18, comma 7, della legge n. 157 del 1992 – eccezione di incostituzionalità dell'articolo 34, comma 7 bis, della l.r. 29/94

Il parere dell'ISPRA, nell'ultima parte del capitolo dedicato alle "Forme di caccia e orario di caccia" spiega che: "Si vuole inoltre evidenziare che, ai sensi dell'articolo 18, comma 7 della Legge 157/92, la caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto, fatta eccezione per il prelievo in selezione degli ungulati che può protrarsi fino ad un'ora dopo il tramonto."

Il calendario venatorio impugnato riporta, invece, il seguente testo: "La caccia a tutte le specie consentite dal presente calendario è auto-

rizzata secondo quanto stabilito dalla normativa regionale nel rispetto degli orari di seguito riportati, fatto salvo quanto disposto dalla lettera A), punto 3), del presente calendario per la specie beccaccia;”

La locuzione “secondo quanto stabilito dalla normativa regionale” re-cepisce nel calendario, applicandola, la disposizione di cui all’articolo 34, comma 7 bis, ultimo periodo, della L.R. 29/1994 che prevede: *“La caccia da appostamento temporaneo e fisso alla selvaggina migratoria è consentita fino a mezz’ora dopo il tramonto.”*

Regione Liguria la caccia estende la giornata di caccia ad un periodo di tempo maggiore rispetto a quello stabilito dalla legge dello Stato. Non è questione di poco conto perché il periodo di tempo aggiunto dalla Regione Liguria, ancorché apparentemente breve (poco dopo il calar del sole), è molto, molto proficuo per la caccia ed è in questo delicato e particolare intervallo di tempo che il carniere si può riempire molto velocemente.

Fino alla stagione venatoria 2015/16 (calendario approvato con D.C.R n.13 del 25/03/2015, pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Liguria del 15/04/2015, parte II°) i calendari riportavano, all’articolo 1, lettera G), il seguente testo:

“La caccia è consentita a tutte le specie consentite dal presente calendario, da un’ora prima del sorgere del sole sino al tramonto secondo l’orario di seguito riportato, con le eccezioni previste per la caccia di selezione agli ungulati che può terminare sino ad un’ora dopo il tramonto e per la beccaccia come disposto dalla lettera A), punto 3, del presente calendario.”

Dalla stagione venatoria 2016/17 (calendario venatorio approvato con D.G.R. n. 382 del 29/04/2016) Regione Liguria ha studiato un altro testo per consentire la caccia da appostamento fisso e temporaneo al-

la fauna migratoria sino a mezz'ora dopo il tramonto, nonostante la sentenza della Corte Costituzionale n. 191 del 15/06/2011.

La relazione illustrativa al DDL 138 del 13/02/17, poi diventato legge regionale 10/2017, riporta la cronistoria della vicenda riguardante la caccia da appostamento fisso e temporaneo mezz'ora dopo il tramonto e dimostra come Regione Liguria è perfettamente a conoscenza della illegittimità della disposizione di cui all'articolo 1, 1° comma lett. G) sull'orario di caccia: *“La sopra richiamata disposizione (art. 1 l.r. 15/2010) è stata oggetto di impugnativa da parte della presidenza del Consiglio dei ministri per illegittimità costituzionale ed è stata successivamente dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 191 del 15/06/2011.*

La sentenza della Consulta si è limitata a dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della l.r. 15/2010, non pronunciandosi in modo diretto sull'articolo 34, comma 7 bis, ultimo periodo, della l.r. 29/94, che non essendo stato menzionato esplicitamente nel dispositivo è tutt'ora presente nella legge regionale.

Pertanto per le argomentazioni sopra rappresentate, allo scopo di prevenire eventuali contenziosi, si ritiene necessario procedere all'abrogazione dell'ultimo periodo del comma 7 bis della l.r. 29/94, in quanto consente l'estensione della caccia da appostamento alla selvaggina migratoria fino a mezz'ora dopo il tramonto.”

La Giunta regionale proponeva, quindi, al Consiglio regionale l'abrogazione delle disposizioni illegittime, tra le quali anche quelle approvate con legge regionale n. 21 del 14 settembre 2016 (Modifiche alla legge regionale 1.7.1994, n. 29).

Il giorno 11 maggio 2017 il disegno di legge n. 138 è stato approvato dal Consiglio della Regione Liguria nella sua formulazione attuale e

cioè senza l'abrogazione del comma 7 bis dell'articolo 34 della l.r. 29/94.

Riveste particolare importanza, ai fini di dimostrare la perfetta conoscenza del tema da parte di Regione Liguria, anche la nota prot. PG/2016/302636 del 07/12/2016, a firma del Dirigente della Regione Liguria, Dipartimento Agricoltura Turismo Formazione e Lavoro - Settore Politiche della Montagna e della Fauna Selvatica, indirizzata agli ATC ed ai CA Liguri, nella quale invita gli ATC a mettere al corrente i cacciatori della sentenza della Corte costituzionale n. 191 del 15/06/2011. La nota riporta il seguente testo:

“Oggetto: Art. 34, comma 7bis L.r. 29/1994

Lo scrivente assessorato, anche sulla scorta della segnalazione pervenuta dal WWF Italia, ha incaricato gli uffici preposti di avviare una verifica approfondita in merito alla vigenza ed efficacia dell'articolo 34, comma 7 bis della l.r 29/94, per la parte (ultimo periodo), in cui consente di continuare l'esercizio della caccia da appostamento alla selvaggina migratoria fino a mezz'ora dopo il tramonto.

Le disposizioni sopra riportate sono state richiamate dalla l.r. 29 settembre 2010, n.15. per modificare l'articolo 1 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 12, di approvazione del calendario venatorio regionale triennale per le stagioni 2008-2011.

La norma in questione, a seguito di ricorso per illegittimità costituzionale da parte del Governo, è stata dichiarata illegittima dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 191 del 15/06/2011.

La suddetta sentenza, dichiarando l'illegittimità dell'articolo 1 della l.r. 15/2010, investe il principio recato dall'articolo 34, comma 7 bis, ultimo periodo, della l.r. 29/1994, senza tuttavia incidere direttamente sulla norma richiamata che è ancora presente nel testo della legge, non essendone stata dichiarata formalmente l'illegittimità. Il Giudice costi-

tuzionale, infatti, nel dispositivo della sentenza, si è limitato a deliberare sulla norma impugnata, senza dichiarare “in via consequenziale” l’illegittimità della norma richiamata.

Nelle more della conclusione degli approfondimenti in corso, al fine di prevenire l’insorgere di contestazioni dinanzi alla Corte Costituzionale, che potrebbero essere sollevati in via incidentale, ci si impegna ad avviare, nei prossimi giorni l’iter di revisione dell’articolo 34, per renderlo coerente con il principio riconosciuto nella sentenza, tramite presentazione alla Giunta di idoneo disegno di legge.

In attesa del perfezionamento dell’iter legislativo suddetto, si trasmette la presente nota agli ATC e CCAA ed alle associazioni venatorie, affinché siano edotti della problematica e del rischio cui sono esposti i rispettivi iscritti di incorrere in contestazioni.

Restando a disposizione per eventuali delucidazioni si porgono cordiali saluti.

In definitiva la norma del calendario impugnato è evidentemente illegittima, perché non rispettosa dell’articolo 18 della legge 157/92.

Atteso che la predetta disposizione recepisce l’ultimo periodo del comma 7 bis dell’articolo 34 della L.r 29/94, si chiede che venga sollevata questione di illegittimità costituzionale del ripetuto articolo della legge regionale per evidente violazione dell’articolo 18 della legge quadro 157/92 e, dunque, con l’articolo 117, comma secondo, lettera s) della Carta costituzionale. Con la dichiarazione di incostituzionalità dell’articolo 34, comma 7 bis, della l.r. 29/94, potrà cadere anche la norma contenuta nell’articolo 1, lett. G) della D.G.R. n.335/2018.

Infatti, con sentenza della C.C. 391/2005 è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo unico della legge regionale della Regione Puglia 25 agosto 2003, n. 15 per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. La norma regionale

pugliese procrastinava, sino a un'ora dopo il tramonto, il termine di chiusura del periodo venatorio giornaliero relativo agli acquatici da appostamento, che dipendono ecologicamente dalle zone umide, incidendo sul nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica la cui regolamentazione rientra nella competenza esclusiva dello Stato.

Sulla delimitazione temporale del prelievo venatorio quale mezzo per garantire la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili si vedano anche le sentenze n. 536 del 2002, n. 226 e n. 311 del 2003.

Ancora, si rammenta a sentenza C.C. n. 191/2011 con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale l'art. 1 della legge Regione Liguria 29 settembre 2010, n. 15, per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione: *“E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 1, comma unico, della legge della Regione Liguria 29 settembre 2010, n. 15, che, nel fissare l'orario giornaliero dell'esercizio venatorio, fa salvo quanto prescritto dall'art. 34, comma 7-bis, della legge regionale n. 29 del 1994, il quale, a sua volta, prevede che la «caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto. La caccia da appostamento fisso o temporaneo alla selvaggina migratoria è consentita fino a mezz'ora dopo il tramonto». Premesso che, ai sensi dell'art. 18, comma 7, della legge n. 157 del 1992, la caccia è in generale consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto, con la sola eccezione della caccia di selezione degli ungulati, permessa sino ad un'ora dopo il tramonto; la censurata disposizione, in quanto consente la caccia da appostamento fisso o temporaneo alla selvaggina migratoria ancora per mezz'ora dopo il tramonto del sole, oltrepassa il limite ordinariamente fissato per questa dalla citata legge n. 157 e costituente livello minimo di tutela ambientale stabilito dal legislatore statale nell'e-*

esercizio della sua competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

QUANTO ALL'ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA G) – ORARIO DI CACCIA GIORNALIERO PER BLOCCHI DI 15 GIORNI

VII) Violazione dell'articolo 18, comma 7, della legge 157/92 e dell'articolo 34 della l.r. 29/94

Il calendario venatorio regionale fissa l'orario di caccia (con i riferimenti di inizio e fine dell'attività venatoria ammessa) per gruppi di quindici giorni, anziché indicarli per ciascun giorno della stagione venatoria.

Questa previsione è in contrasto con l'art. 18, comma settimo, della legge 157/92 e con l'articolo 34, comma 5 della L.R. 29/94, in quanto la caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole sino al tramonto e trattasi di orario che deve essere determinato in maniera specifica applicandosi, ovviamente, giorno per giorno.

La giurisprudenza (TAR Abruzzo, Sez. I, n. 440/2012) si è così espressa sull'obbligo di fissare l'orario di inizio e fine caccia giornalmente: *“Va sul punto ribadito quanto già osservato con sentenza 387/2010, ritenendosi di per sé illegittima la fissazione di un orario “convenzionale” valido per tutto il territorio regionale rispetto alla previsione della legge statale [“la caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto”: art.18, 7° comma], visto che l'indicazione uniforme non tiene conto che anche tale aspetto attiene a quel nucleo minimo di salvaguardia (Corte costituzionale, 21 ottobre 2005, n. 391), individuato sulla base di considerazioni fondate sul comportamento degli animali e sul grado di vulnerabilità di questi in relazione alle varie fasi della giornata, non modificabile in via amministrativa. Il che non esclude la possibilità di adottare atti di natura rico-*

gnitiva sulla base di dati provenienti da istituzioni scientifiche. Ciò tuttavia presuppone l'individuazione di orari giornalieri (e non per blocchi di 15 giorni, con notevoli scarti orari nel passaggio da una fascia ed un'altra) che abbiano una fedele corrispondenza con i fenomeni naturali presi in considerazione dalla legge."

L'articolo 1, comma 1, lettera G) del calendario venatorio non indicata l'ora legale di inizio e di termine di ogni giornata di caccia, bensì per gruppi di 15 giorni.

Il contrasto sussiste anche con l'articolo 34, comma 5 della l.r. 29/94. Tale norma dispone che nel calendario venatorio devono essere indicati:

- a) le specie cacciabili
- b) le giornate di caccia
- c) il carniere massimo giornaliero e stagionale
- d) l'ora legale di inizio e di termine della giornata di caccia.**

Il motivo per cui la legge indica l'orario per ciascun giorno è limpidamente indicato dalla ripetuta sentenza TAR: la fissazione di blocchi di date determina scarti orari rilevanti, con la conseguenza che l'inizio e la fine della giornata di caccia non corrispondono più a fenomeni naturali (sorgere e calare del sole) cui sono collegati i comportamenti degli animali in natura.

QUANTO ALL'ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA L) - CARNIERE MASSIMO

VIII) Illegittimità per eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto di motivazione

A) Allodola

Il parere ISPRA reso a Regione Liguria raccomanda di attenersi, per la specie allodola, al "*Piano di gestione nazionale per l'allodola*", approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 15 febbraio 2018.

Detto piano, a pag. 24 (paragrafo 6.2.2. - Sostenibilità del prelievo venatorio), raccomanda che il carniere massimo stagionale di 50 capi abbattibili da parte di ciascun cacciatore includa anche gli esemplari abbattuti fuori regione, da annotare sull'apposito tesserino venatorio regionale.

Invece Regione Liguria omette, senza motivazione, la necessità di considerare computabili, ai fini del calcolo del carniere massimo stagionale, anche gli esemplari abbattuti fuori dal territorio regionale della Liguria.

Tutto ciò a fronte ad un costante e drammatico calo della popolazione.

Si riportano di seguito i dati ufficiali della Regione Liguria degli abbattimenti dell'allodola, ricavati dai tesserini regionali venatori:

- stagione 1994/1995, allodole abbattute n. 703
- stagione 1995/1996, allodole abbattute n. 591
- stagione 1996/1997, allodole abbattute n. 861
- stagione 1998/1999, allodole abbattute n. 550
- stagione 1999/2000, allodole abbattute n.1153
- stagione 2000/2001, allodole abbattute n.1035
- stagione 2001/2002, allodole abbattute n. 865
- stagione 2002/2003, allodole abbattute n.143
- stagione 2003/2004, allodole abbattute n.684
- stagione 2007/2008, allodole abbattute n.0
- stagione 2008/2009, allodole abbattute n.52
- stagione 2009/2010, allodole abbattute n. 6
- stagione 2010/2011, allodole abbattute n.12
- stagione 2011/2012, allodole abbattute n. 9
- stagione 2012/2013, allodole abbattute n.20
- stagione 2013/2014, allodole abbattute n.24

- stagione 2014/2015, allodole abbattute n. 3
- stagione 2015/2016, allodole abbattute n. 3
- stagione 2016/2017, allodole abbattute n. 3

<http://www.regioni.it/ambiente-energia/2018/02/19/conferenza-stato-regioni-del-15-02-2018-accordo-sullo-schema-del-piano-di-gestione-nazionale-per-lallodola-551043/>

<http://www.regioni.it/download/news/551043/>

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/biblioteca/protezione_natura/Piano_Gestione_Allodola.pdf

B) Moretta

Regione Liguria si è discostata dal parere ISPRA inerente la sospensione della caccia alla specie Moretta (*Aythya fuligula*), simile alla specie Moretta tabaccata (*Aythya nyroca*), come da foto prodotte, non bastasse il parere ISPRA.

Si riporta estratto del parere ISPRA sulla specie Moretta:

- *Specie cacciabili*

“Stante il rischio di confusione con la Moretta Tabaccata (SPEC 1 secondo BirdLife International, 2017), al fine di prevenire l’abbattimento accidentale di esemplari di questa specie in uno stato di conservazione già critico, coerentemente con quanto già previsto nei siti natura 2000 ai sensi del D.M. 17 ottobre 2007, questo Istituto ritiene che debba essere introdotto un regime di sospensione della caccia alla Moretta. Anche tenendo conto dello stato di conservazione sfavorevole di quest’ultima specie (SPEC 3 secondo BirdLife International 2017)”

Regione Liguria afferma, invece, che: *“Diversamente da quanto descritto da Ispra, lo stato della popolazione della specie Moretta Tabaccata è stato oggetto di una modifica di categoria nella recentissima “European red list of bird” del 2015, ed è passata alla categoria “least concern”*

ovvero minima importanza, la categoria delle specie comuni non a rischio”.

Si osserva al riguardo che:

- innanzitutto la categoria “least concern” non significa di minima “importanza”, come scritto da Regione Liguria, ma bensì di minima “preoccupazione”;
- il report di ISPRA sui censimenti invernali degli uccelli acquatici dimostra che la specie Moretta Tabaccata è in aumento sia nel trend 2001-2010 sia nel periodo 1993-2010;
- è vero che il trend 2001-2010 dimostra un aumento per la Moretta Tabaccata, ma quello che Regione Liguria tiene celati sono i numeri del report ISPRA. Nel 2008, nel 90% dei siti di svernamento-riproduzione della Moretta Tabaccata, sono stati censiti 660 individui; nelle restanti annate i numeri sono stati molto più contenuti.

Se si rapportano l’incremento annuo censito del 8,9% annuo, e nel lungo periodo del 14,2 %, si può rilevare che a livello nazionale la specie Moretta Tabaccata è rappresentata, comunque, da qualche centinaio di individui; di conseguenza anche l’abbattimento involontario di pochi esemplari può causare una perdita importante per questa specie (fonte: ISPRA, pubblicazione: Risultati dei censimenti degli uccelli svernanti in Italia: distribuzione, stima e trend delle popolazioni nel 2001/2010, paragrafo 3.43, pagina 101).

E’ proprio grazie al divieto di caccia alla Moretta nei siti Natura 2000, in vigore ai sensi del D.M. 17 ottobre 2007, che le poche centinaia di coppie nidificanti in Italia hanno potuto riprodursi, nonostante gli abbattimenti illegali documentati e indicati anche nel Piano Nazionale per la Moretta Tabaccata (*Aythya nyroca*) del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del Mare - Direzione protezione della natura, edito dall’Istituto Nazionale per la fauna selvatica.

E' pertanto molto importante garantire la protezione della Moretta Tabaccata, anche al di fuori dei siti della rete Natura 2000, prevedendo - come indicato da ISPRA - la sospensione della caccia alla Moretta, specie simile e facilmente confondibile.

Regione Liguria asserisce *“che la specie Moretta Tabaccata compie la migrazione post nuziale fra agosto e novembre, di conseguenza con l'apertura della caccia alla Moretta il 1 novembre si riduce ulteriormente il rischio di abbattimenti poiché la migrazione della stessa specie è alla fine.”*

Il piano nazionale per la Moretta Tabaccata (*aythya nyroca*) del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del Mare - Direzione protezione della natura edito dall'Istituto Nazionale per la fauna selvatica, oggi ISPRA, a pagina 46 riporta quanto segue: *“Per l'impossibilità a discriminare, all'atto dell'abbattimento, tra le femmine di Moretta e quelle di Moretta Tabaccata. La migrazione della Moretta Tabaccata termina entro il mese di novembre.”*

La misura adottata dalla Regione (inizio della caccia alla Moretta dal 1° novembre) può tuttalpiù ridurre il rischio di abbattimenti accidentali ma non li elimina. Il periodo di migrazione della Moretta Tabaccata comprende tutto il mese di novembre, di conseguenza Regione Liguria avrebbe dovuto o sospendere il prelievo, come indicato da ISPRA.

Regione Liguria infine, asserisce anche che: *“La guida alla disciplina della caccia UE, ai paragrafi 2.6.10 e 2.6.13, stabilisce che il problema della confusione delle specie deve essere affrontato non con l'apposizione di generalizzati divieti di caccia, ma attraverso l'istruzione dei cacciatori. A questo proposito si fa presente che tutti i cacciatori abilitati all'esercizio venatorio hanno compiuto esame di riconoscimento delle specie oggetto di caccia“.*

A tal proposito si osserva che:

- non è vero affatto che tutti i cacciatori hanno sostenuto un esame per l'ottenimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio. Questo esame è stato introdotto dalla legge n. 968/77.

Prima del 1977 non esisteva alcun esame ed i minori di anni 16 potevano addirittura esercitare la caccia con la semplice autorizzazione del padre.

L'età media dei cacciatori liguri è di 65 anni; di conseguenza, la stragrande maggioranza dei cacciatori liguri che hanno esercitato e continueranno ad esercitare il prelievo venatorio non ha sostenuto alcun esame di abilitazione.

Inoltre, sono poche le provincie o le regioni che hanno previsto nei programmi degli esami, per il rilascio dell'attestato di abilitazione all'esercizio venatorio, prove con l'ausilio di audiovisivi finalizzati al riconoscimento, in volo delle specie cacciabili e protette. In particolare di quelle specie che presentano caratteri molto simili tra loro come la Moretta e la Moretta Tabaccata.

Ancora oggi, la maggior parte dei programmi di esame degli esami per l'abilitazione venatoria, per quanto riguarda il riconoscimento delle specie selvatiche, prevedono il riconoscimento, da parte del candidato, di un numero limitato di specie e vengono utilizzati a tal fine animali sottoposti a tassidermia.

Anche per tale motivo di ricorso, la deroga al parere ISPRA è immotivata ed irragionevole.

In definitiva, Regione Liguria non ha neppure tentato di superare il parere ISPRA sulla base di rilevazioni di carattere sperimentale e scientifico, ovvero relative a specifiche condizioni (ambientali, territoriali, faunistiche, dimostrate, cfr. da ultimo ancora CdS 3852/2018) e quindi non vi sono ragioni, nemmeno sul piano degli interessi con-

trapposti per privilegiare le ambizioni/richieste dei cacciatori e dei loro rappresentanti, posto che l'obiettivo della normativa venatoria particolare (calendario venatorio) è quella di assicurare la maggior tutela, anche più avanzata ed efficace di quella prevista in linea generale – ma non per questo comunque meno rilevante ed incisiva – stabilita dalla legge quadro nazionale del 1992.

QUANTO ALL'ARTICOLO 3 – TESSERINO PER L'ESERCIZIO VENATORIO

IX) Violazione dell'articolo 12, comma 12 bis della legge 157/92, introdotto dall'articolo 31 della legge 122/2016 relativo all'immediata annotazione del capo abbattuto sul tesserino regionale venatorio

Appena un animale viene abbattuto dal cacciatore, sorge l'obbligo giuridico di registrarlo, subito, sul tesserino venatorio regionale, sia per finalità statistiche, sia per monitorare il rispetto delle quote massime di esemplari oggetto della caccia medesima su un determinato territorio.

Non a caso, le violazioni in materia di annotazione del tesserino venatorio regionale comportano, infatti, l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all' art. 31, comma primo, lett. i), della legge 157/92.

L'articolo 3, comma 1 della D.G.R n. 335/18 dispone, invece, che: *Il tesserino venatorio regionale deve essere rilasciato annualmente dagli organismi preposti e deve essere compilato dal cacciatore in tutte le parti relative alla giornata di caccia, così come disposto dall'articolo 38 della L.R. 29/94 e successive modificazioni ed integrazioni e dalle istruzioni riportate sul tesserino medesimo*".

La disposizione rimanda direttamente all'articolo 38, comma 8 della l.r. 29/94 (come modificato dalla l.r. 10/2017) che dispone: *"il cacciatore deve inoltre indicare, negli appositi spazi relativi alla fauna stan-*

*ziale e migratoria, la sigla del capo abbattuto subito dopo l'abbattimento **accertato.***"

Il calendario venatorio, nella parte in cui rinvia al precetto di cui all'articolo 38, comma 8 della L.R 29/94 si pone in netto ed evidente contrasto con l'art. 12, comma 12 *bis* della legge statale n. 157/92 (introdotto dall' art. 31 della legge 122/2016 in relazione al Caso EU Pilot 6955/14/ENVI), che, invece, recita: "12-bis. *La fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12 **subito dopo l'abbattimento.***"

L'annotazione del capo abbattuto deve essere immediata e non essere, invece, subordinata ad alcun "accertamento", che è suscettibile di escludere da conteggi e registrazioni gli animali uccisi ma non rintracciati e/o recuperati per i più disparati motivi (ricerca nella vegetazione, o in aree impervie, paludose e lacustri, o sopraggiunte condizioni di scarsa luminosità, errore, ecc.).

L'introduzione dell'accertamento dell'abbattimento elude clamorosamente la ratio della norma statale, diretta ad assicurare la massima tempestività ed accuratezza della registrazione delle prede (ai fini del rispetto per esempio del carniere massimo giornaliero e stagionale fissati, per ciascun cacciatore; per evitare che siano abbattuti animali poi non registrati sul tesserino, per eludere la vigilanza, ecc.).

Secondo principi costantemente affermati dalla Corte Costituzionale, la disciplina sulla caccia ha per oggetto la fauna selvatica, che rappresenta «*un bene ambientale di notevole rilievo, la cui tutela rientra nella materia della "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, che deve provvedervi assicurando un livello di tutela, non "minimo", ma "adeguato e non riducibile"*» (Corte Cost., sent. n. 193 del 2010). In particolare, l'articolo 18 della l. 157/92 garantisce «*nel rispetto degli obblighi comunitari conte-*

nuti n. 79/409/CEE, standard minimi ed uniformi, di tutela della fauna sull'intero territorio nazionale, ha natura di norma fondamentale di riforma economico-sociale, in quanto implica il nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica, il cui rispetto deve essere assicurato sull'intero territorio nazionale (sentenze n. 227 del 2003 e n. 536 del 2002)” (Corte Cost., n. 233 del 2010).

Da ciò consegue che le norme statali rappresentano limiti invalicabili per l'attività legislativa delle regioni, dettando norme imperative che devono essere rispettate sull'intero territorio nazionale per primarie esigenze di tutela ambientale.

Anche questa norma del calendario impugnato è evidentemente illegittima, perché non rispettosa dell'articolo articolo 12, comma 12-bis della Legge 157/92 (introdotto dall'articolo 31 della legge 122/2016 Legge Europea 2015/2016), che prescrive: *“La fauna stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12, subito dopo l'abbattimento”.*

In ragione del rinvio da parete dell'atto amministrativo alle disposizioni di cui all'articolo 38, 8° comma della l.r. 29/94, come modificato dalla L.R. 10/2017, si chiede che venga sollevata questione di illegittimità costituzionale del ripetuto articolo della legge regionale per evidente violazione dell'articolo 12, comma 12 bis della legge quadro 157/92 e, dunque, con l'articolo 117, comma secondo, lettera s) della Carta costituzionale. Con la dichiarazione di incostituzionalità dell'articolo 34, comma 7 bis, della l.r. 29/94, potrà cadere anche la norma contenuta nell'articolo 3, comma 1, della D.G.R. n.335/2018.

Anche tale tema è perfettamente noto a Regione Liguria.

In data, 4 novembre 2016, la funzionaria dott.ssa Nicoletta Galluccio di Palazzo Chigi inviava una nota all'Ufficio legislativo della Regione

Liguria inerente l'illegittimità dei commi 8, 9 e 9 bis dell'articolo 38 della L.R 29/94 così come modificati dall'articolo 4 della l.r. 21/2016: *Al fine di evitare l'impugnativa della l.r. n. 21/2016, sarebbe opportuno, così come già rappresentato anche al Presidente Toti, un intervento legislativo di modifica della norma contenuta nell'articolo 4, che modifica l'articolo 38 della l.r. n. 29/1994.*

La modifica legislativa, per correttamente ricondurre la previsione regionale nell'alveo della costituzionalità, rispettando quanto stabilito dalla legge quadro n. 157/1992, dovrebbe consistere in una modifica dei commi 8, 9 e 9bis dell'articolo 38 della l.r. 29/1994, nei termini di seguito indicati:

Modificare come di seguito indicato i commi 8, 9 e 9bis della L.R 29/1994:

8. Il cacciatore deve inoltre indicare, negli appositi spazi rossi di riferimento alla specie di fauna selvatica, il numero dei capi abbattuti ~~al momento del recupero, il comprovato abbattimento.~~

9. I capi di fauna migratoria devono essere segnati ~~al termine della giornata di caccia~~ negli appositi riquadri di riferimento alla specie.

9bis. La fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio subito dopo l'abbattimento.

Qualora la Regione convenisse sul testo proposto, si potrebbe anche considerare una integrazione costituzionalmente orientata della norma di cui all'articolo 3, riguardante il foraggiamento dei cinghiali.

Considerato che la legge regionale dovrà essere esaminata dal CdM il prossimo martedì 8 novembre, una formale nota di impegno del Presidente Toti ad apportare la modifica concordata dovrebbe pervenire al più presto.

Nicoletta Galluccio“ .

In data 7 novembre 2016, con nota prot. 262619, classificazione G1.3.3/4, il Presidente della Regione Liguria confermava alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'impegno a modificare i commi 8, 9 e 9bis dell'articolo 38 della L.R. 29/94 come indicati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Si riporta il testo:

“Genova, 7 novembre 2016

Prot. n. 262619

Classificazione: G1.3.3/4

Spett.le

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per gli Affari Regionali

c.a. Dott. Nicoletta Galluccio

Oggetto: Legge Regione Liguria 14 settembre 2016, n. 21 “Modifiche alla legge regionale 1 luglio 1994, n 29 (Norme regionali per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)” pubblicata sul BURL n. 17 del 15 settembre 2016.

Si riscontra la comunicazione pervenuta in data 4 novembre u.s. con la quale codesta Presidenza ha proposto le modifiche da apportare alla legge regionale 1 luglio 1994, n 29 (Norme regionali per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, come modificata dalla l.r 21/2016, che consentirebbero di evitare la richiesta di impugnativa governativa.

Si comunica al riguardo che questa Amministrazione intende recepire le proposte correttive formulando apposito disegno di legge di modifica dei commi 8, 9 e 9bis dell'articolo 38 della l.r. 29/94 nei termini di seguito indicati:

“8. Il cacciatore deve inoltre indicare, negli appositi riquadri rossi di riferimento alla specie di fauna stanziale il numero dei capi abbattuti.

9. I capi di fauna migratoria devono essere segnati negli appositi riquadri di riferimento alla specie.

9 bis. La fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio subito dopo l'abbattimento.”

Con la presente si conferma, pertanto, l'impegno della scrivente Regione ad adottare i richiesti interventi correttivi della normativa in oggetto.

Ringraziando per la collaborazione, si porgono i più cordiali saluti.

Giovanni Toti”.

Il testo poi approvato è quello che invece non rispetta affatto la legge quadro statale.

QUANTO ALL'ATTIVITA' VENATORIA DA APPOSTAMENTI COLLOCATI A MENO DI 500 METRI DALLE ZONE UMIDE FREQUENTATE DAGLI ACQUATICI -

X) Illegittimità per eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria e della motivazione e violazione dell'articolo 3 della legge 241/90 – violazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 157/92

Regione Liguria a pag. 12, delle premesse della D.G.R 355/2018, riporta un estratto del parere ISPRA del capitolo “Forme di caccia e orario di caccia”: “ Per quanto riguarda le zone umide frequentate dagli uccelli acquatici nel periodo di attenzione segnalato da ISPRA (21-31 gennaio), nell'ambito della pianificazione faunistica venatoria regionale non sono state individuate aree di particolare valenza per la sosta in quantità significative di acquatici che necessitino di attenzione e valutazione in ordine ai problemi legati al disturbo causato dall'attività venatoria. L'Atlante degli Habitat di cui alla rete natura 2000 della Regione Liguria (redatto in collaborazione con ARPAL e Università di Genova anno 2008) segnala Habitat costituiti da laghi eutrofici naturali o fiumi con tratti di argine melmoso occasionalmente frequentati da diverse specie di anatidi e limicoli; **tuttavia, questi habitat risultano**

estremamente frammentari, rispettivamente con una estensione superficiale molto ridotta e che non supera pochi metri quadrati per quanto riguarda i primi e particolarmente alterati da un punto di vista ambientale per quanto riguarda i secondi, pertanto inadatti ad ospitare popolazioni significative”.

Regione Liguria, quindi, dichiara di aver fatto riferimento, per le proprie considerazioni, alla pubblicazione: “Atlante degli Habitat Natura 2000 in Liguria”, edito dalla stessa amministrazione regionale con la collaborazione di Arpal e dell’Università di Genova Dip.Te.Ris,.

Ma se si legge integralmente tale pubblicazione, si può comprendere come Regione Liguria abbia riportato (pag. 12 delle premesse della D.G.R 355/2018) solo parte del testo estrapolato dalla pubblicazione, senza alcuna contestualizzazione e cioè solo alcune parole, di soli due capitoli:

Dal capitolo 3130 “Acque stagnanti da oligotrofe a mesotrofe con vegetazione dei Littorelletea uniflorae e/o degli Isoeto-Nanojuncetea” a pag. 155, alle ultime due righe del paragrafo “Caratteri generali”:
*“L’estensione superficiale raggiunta dall’habitat 3130 è sempre molto ridotta e si ritiene che non superi in complesso, su scala regionale, **pochi metri quadrati**”.*

*Dal capitolo 3150 “Laghi eutrofici naturali con vegetazione del magno-potamion o hydrochariton, a pag. 169, al punto 7: “In Liguria, l’habitat è **estremamente frammentario**; la sua estensione superficiale è sempre ridottissima e non supera pochi metri quadrati “.*

I capitoli, 3130 e 3150 trattano solo di 2 ambienti di zone umide e non possono essere estesi a tutti i ben 18 (diciotto) differenti ambienti ricompresi nelle zone umide della Regione Liguria, indicati nell’Atlante degli Habitat Natura 2000 in Liguria, a pag. 143 “Habitat di acqua dolce” e a pag. 173 “Torbiere”.

Per queste due tipologie di aree umide, la 3150 e la 3130, Regione Liguria ha omesso di riportare tutte quelle informazioni che dimostrano la presenza di aree umide frequentate da anatidi e, più in generale, da uccelli acquatici anche di specie non cacciabili.

Regione Liguria ha volutamente omesso di riportare, in modo obiettivo, tutte le informazioni contenute nell'atlante degli Habitat Natura 2000 in Liguria in merito alla presenza di uccelli e in particolare di anatidi e acquatici nelle 18 tipologie di aree umide presenti in Liguria.

ESTRATTO INTEGRALE DELLA PUBBLICAZIONE

“Atlante degli Habitat Natura 2000 in Liguria”

*edito dalla Regione Liguria con la collaborazione di Arpal
e dell'Università di Genova Dip.Te.Ris”.*

Esempi di parti della pubblicazione la cui omissione nella delibera ha permesso a Regione di esporre le proprie errate, infondate e carenti valutazioni finali nel deliberato:

- pag. 143: habitat di acqua dolce

Introduzione

*“Gli Habitat di acqua dolce fanno parte **degli habitat di zone umide**, tuttavia non li esauriscono; una parte di questi è descritta infatti in un altro gruppo, fra le **torbiere**. Inoltre sono direttamente collegati all'ambiente d'acqua dolce alcuni habitat forestali descritti più oltre (91E0, 92A, 92D0). Essi comprendono sia microhabitat inferiori al metro quadrato, **sia complessi ecosistemici formati da tessere sviluppate con andamento lineare anche per diversi chilometri**. Possono essere isolati o essere dotati di una continuità utile allo svolgimento del ruolo di **corridoi ecologici** per animali e, subordinamente, vegetali acquatici o anfibi.”*

- pag. 169, punto 7 del paragrafo 3150, l'ultima frase:

*“Inoltre è frequentato da specie diverse **di anatidi**”;*

- a pag. 187, paragrafo 3240 “Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix elaeagnos”, “Caratteri generali”, ultimo comma:
*“L’habitat è frequentato da diverse specie di insetti Carabidae, Bembidini, Cindelidae e Staphylinidae, da anfibi e **da una consistente popolazione ornitica.**”*

- pag. 193 al paragrafo 3250 “Fiumi mediterranei a flusso permanente con Glaucium flavum”, “Caratteri generali”, ultimo comma:
*“I greti rappresentano comunque **siti importanti per la fauna interstiziale e per la nidificazione di diverse specie ornitiche.**”*

- pag. 200, paragrafo 3260, “Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculus fluitantis e Callitriche-Batrachion”:
*“Inoltre i sistemi ambientali di cui fa parte l’habitat 3260 sono frequentati da vertebrati diversi, fra le quali spiccano anfibi, rettili come *Natrix natrix*, e **diverse specie di anatidi**”;*

- pag. 206, paragrafo 2370 “Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodium rubri p.p. e Bidens p.p.”, “Caratteri generali”, ultimo comma:
*“L’ habitat di greto è frequentato da coleotteri carabidi e ortotteri, nonché da diverse specie di vertebrati, fra le quali spiccano anfibi, rettili come *Natrix natrix*, **uccelli limicoli e anatidi**, il corriere piccolo e il martin pescatore.”*

- pag. 211, paragrafo 3280 “Fiumi mediterranei a permanente con il Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di salix e Populus alba”, “Caratteri generali”, ultimo comma:
*“Anche in questo caso il greto del fiume è frequentato da coleotteri carabidi, ortotteri e odonati, nonché da diverse specie di vertebrati, fra le quali spiccano anfibi, rettili come *Natrix natrix*, **uccelli limicoli, anatidi**, il martin pescatore, il corriere piccolo.”*

- pag. 217, paragrafo 3290 “ Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il Paspalo-Agrostidion” con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p. e Bidention p.p.”, “Caratteri generali”, ultimo comma:

*“Anche in questo caso il greto del fiume è frequentato da coleotteri carabidi, ortotteri e odonari, nonché da diverse specie di vertebrati, fra le quali spiccano anfibi, rettili come *Natrix natrix*, **uccelli limicoli, anatidi**, il martin pescatore, il corriere piccolo.”*

Tutta la documentazione scientifica sopra riportata, smentisce la Regione Liguria in quanto le zone umide sono anche rappresentate da aree di diversi chilometri di estensione e sono frequentate anche da importanti popolazioni di uccelli acquatici, sia cacciabili che protetti.

Ancora una volta il discostamento dal parere ISPRA è immotivato ed anzi, in questo caso, addirittura profondamente errato ed irrispettoso delle esigenze di tutela della fauna e quindi della legge 157/92.

Sulla domanda cautelare

Sussiste l'interesse per domandare la tutela cautelare, nell'attesa della decisione nel merito del ricorso. Le misure contestate in ricorso, ove non sospese, determineranno gravi ed irreversibili conseguenze giacché i capi abbattuti per nome che si assumono essere illegittime sono irrimediabilmente perduti.

Ad un esame degli interessi contrapposti, la richiesta sospensione non pregiudica affatto l'esercizio dell'attività ammessa dalla legge, anzi la renderebbe conforme al dettato delle leggi e dei principi in materia.

La domanda cautelare potrebbe, quindi, prevedere – in linea con quanto indicato da ISPRA ed alla legge 157/92 - che:

- le giornate aggiuntive di caccia per le specie tordo (sassello e bottaccio) cesena e merlo siano solo da appostamento fisso;

- la caccia alla beccaccia si chiuda il 31.12.2018;
- la caccia a merlo, tordi (sassello e bottaccio) e cesena si chiuda al 20.1.2019;
- l'orario di caccia giornaliero sia quello stabilito dalla legge 157/92;
- la caccia al cinghiale si apra non prima del 1.10.2018;
- si considerino, per il raggiungimento dei capi massimi, anche gli abbattimenti delle allodole fuori regione;
- i cacciatori debbano segnare immediatamente sul tesserino venatorio i capi abbattuti.

*


Per quanto illustrato, le ricorrenti Associazioni chiedono che l'Ill.mo TAR adito voglia sospendere gli effetti della impugnata deliberazione, sentito il difensore in C.C. e, per il merito voglia accogliere il ricorso e, per l'effetto, sollevata questione di costituzionalità degli articoli 34, comma 7 bis (orario giornaliero di caccia) e 38, comma 8 (indicazione immeditata dei capi abbattuti sul tesserino venatorio) annullare il provvedimento impugnato nelle parti indicate in ricorso e che di seguito si indicano ulteriormente:

- articolo 1, comma 1, lettera A), paragrafo 2), (periodo di caccia);
- articolo 1, comma 1, lettera A), paragrafo 2), (tordo sassello);
- articolo 1, comma 1, lettera B), paragrafo 5), (periodo di caccia al tordo sassello);
- articolo 1, comma 1, lettera D), (cinghiale);
- articolo 1, comma 1, lettera G), (orario di caccia);
- articolo 1, comma 1, lettera L), (carniere massimo);
- articolo 3, (tesserino venatorio);
- deliberazione, punto 12 premesse e dispositivo, (caccia nelle zone umide).

Sarà versato il contributo unificato di € 650.

Milano/Genova, 20.7.2018

Avv. Claudio Linzola


A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long, sweeping tail that extends downwards and to the left.

Procura alle liti

Io sottoscritta Graziella Zavalloni, nella qualità di Presidente Nazionale della Associazione Lega per l'Abolizione della Caccia ONLUS, delego l'Avv. Claudio Linzola del Foro di Milano a rappresentare e difendere l'associazione nel presente ricorso avverso la deliberazione della Giunta Regionale Liguria n. 355 del 23.5.2018, avente ad oggetto l'approvazione del calendario venatorio per la stagione 2018/2019, conferendogli ogni potere relativo al mandato alle liti, ivi compreso quello di firmare atti e memorie e di farsi sostituire da altri legali ed eleggo domicilio presso il di lui studio in Milano, Via Hoepli n. 3.

Associazione
Lega per l'abolizione della caccia ONLUS

Graziella Zavalloni
Vera ed autentica
Avv. Claudio Linzola



Procura alle liti

Io sottoscritto Gianluca Felicetti, nella qualità di Presidente Nazionale della Associazione LAV Lega Anti Vivisezione, delego l'Avv. Claudio Linzola del Foro di Milano a rappresentare e difendere l'associazione nel presente ricorso avverso la deliberazione della Giunta Regionale Liguria n. 355 del 23.5.2018, avente ad oggetto l'approvazione del calendario venatorio per la stagione 2018/2019, conferendogli ogni potere relativo al mandato alle liti, ivi compreso quello di firmare atti e memorie e di farsi sostituire da altri legali ed eleggo domicilio presso il di lui studio in Milano, Via Hoepli n. 3.

Associazione LAV Lega Anti Vivisezione
Gianluca Felicetti



Vera ed autentica
Avv. Claudio Linzola




Procura alle liti

Io sottoscritta Carla Rocchi nella mia qualità di Presidente di ENPA (Ente Nazionale per la Protezione degli Animali) ONLUS delego l'Avv. Claudio Linzola a rappresentare e difendere ENPA nel presente ricorso avverso la deliberazione della Giunta Regionale Liguria n. 355 del 23.5.2018, avente ad oggetto l'approvazione del calendario venatorio per la stagione 2018/2019, conferendogli ogni potere relativo al mandato alle liti, ivi compreso quello di firmare atti e memorie e di farsi sostituire da altri legali ed eleggo domicilio presso il di lui studio in Milano, Via Hoepli n. 3.

Carla Rocchi
Presidente ENPA ONLUS




È autentica
Avv. Claudio Linzola



Procura alle liti


Io sottoscritto Dante Caserta, nella qualità di Vice Presidente e legale rappresentante della Associazione WWF Italia Onlus, delego l'Avv. Claudio Linzola del Foro di Milano a rappresentare e difendere l'associazione nel presente ricorso avverso la deliberazione della Giunta Regionale Liguria n. 355 del 23.5.2018, avente ad oggetto l'approvazione del calendario venatorio per la stagione 2018/2019, conferendogli ogni potere relativo al mandato alle liti, ivi compreso quello di firmare atti e memorie e di farsi sostituire da altri legali ed eleggo domicilio presso il di lui studio in Milano, Via Hoepli n. 3.

Dante Caserta
Vice Presidente WWF Italia Olus



.....

Vera ed autentica
Avv. Claudio Linzola



RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE



Io sottoscritto avvocato Claudio Linzola con studio in Milano, via Hoepli n. 3, in base alla Legge n. 53 del 1994 ed in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano del 13 gennaio 2011 previa iscrizione al numero 656 del mio registro cronologico

ho notificato

nell'interesse dell'Associazione Lega per l'Abolizione della Caccia ONLUS + altri copie del retroesteso ricorso avanti al Tar Liguria, Genova a:

Regione Liguria, in persona del Presidente pro tempore inviandone copia a mezzo del servizio postale con raccomandata RR numero 78765469605-9 spedita dall'Ufficio postale di Milano 2, in data odierna 23/7/18 corrispondente a quella del timbro postale

SI NOTIFICA A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE
Avv. Claudio Linzola




NOTIFICAZIONE DI ATTI GIUDIZIARI

al sensi della Legge 21/1/94, n. 53
Autorizzazione Consiglio Ordine Avvocati di Milano
del A.S.H.A.H.

Avv. Claudio Linzola
Via Hoepfl n. 3
20121 MILANO
Tel. 02874283 - Fax 02860781

N. 656..... del Registro Cronologico

Firma dell'Avvocato notificante



AVVERTENZE

Sulla presente busta devono applicarsi francobolli per l'importo corrispondente alla franchitura e raccomandazione del piego e della ricevuta di ritorno.

La presente raccomandata deve descriversi sui fogli n. 1-A; deve consegnarsi possibilmente al destinatario. Se questi è assente può essere consegnata ad uno della famiglia od a persona addetta alla casa od al servizio del destinatario purché trattasi di persona sana di mente di età maggiore ai quattordici anni, o in mancanza al portiere.

Se il piego viene rifiutato o non può essere consegnato per l'assenza di persone idonee, deve inviarsi mediante raccomandata A.R., avviso contenente l'avvertimento che il piego resterà depositato presso l'Ufficio Postale a disposizione del destinatario per 10 giorni.

L'avviso di ricevimento va staccato dal piego soltanto in caso di consegna del piego stesso.


Postaraccomandata
ID0787654696059 16121
30/11/2012 MILANO 2 (MI)
1-PT043284

Posteitaliane

23.07.2018 10.53
Euro 008.95



APPLICARE SULLA BUSTA AG



78765469605-9

REGIONE LIGURIA
SETTORE AFFARI GENERALI
pervenuto in data
7 6 LUG 2018
UFFICIO POSTA: (Ca)

Racc. N. AG

REGIONE LIGURIA.....
IN PERSONA DEL PRESIDENTE.....
PRSO TEMPORRE.....
PIAZZA DE FERRARI 1.....
(16121) GENOVA.....